



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Sezione Fallimentare

CIRCOLARE N. 2 del 2021: relativa alla conclusione del protocollo con la Procura della Repubblica, per i dati riguardanti i rapporti finanziari / bancari.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d'impresa, diretto dal dottor Riccardo Targetti, e questa Sezione Seconda Civile del Tribunale di Milano, si è inserita recentemente una **iniziativa tesa a facilitare il reperimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o amministratori di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato.**

È noto che si tratta di uno degli obblighi di ricostruzione incombenti sul curatore più importanti perché connesso da un lato alla ricostruzione della dinamica del dissesto, della sorte dell'attivo del soggetto fallito, della capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti nel dissesto e aventi nello stesso responsabilità anche di ristoro dei danni causati, dall'altro perché legato ad una più agevole ricostruzione in sede di verifica crediti dei rapporti e in generale del patrimonio vincolato alla soddisfazione dei creditori quale garanzia delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito.

Tale incombente di indagine ovviamente continua ad essere onere del curatore, **ma ove vi siano situazioni di particolare difficoltà che caratterizzano la ricostruzione, magari anche favorite da una completa reticenza dei protagonisti, il curatore può avere un apprezzabile ausilio al proprio lavoro attraverso una richiesta di informazioni che gli consentirà, con l'individuazione dei luoghi ove i predetti rapporti bancari o finanziari venivano tenuti dai soggetti interessati, di potersi rivolgere a colpo sicuro all'istituto di credito o finanziario che intratteneva il rapporto, potendo spendere tra le sue credenziali anche la collaborazione con la procura della Repubblica nella raccolta di informazioni fondamentali per le indagini.**

Ovviamente proprio perché si tratta di un ausilio eccezionale sostanzialmente, frutto della sensibilità della Procura della Repubblica, che si veicola attraverso l'attività della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del primo dipartimento, essa deve essere riservata non alla generalità dei casi sottoposti al curatore ma a quelli di particolare interesse e nei quali le ricerche pur solerti del curatore non hanno potuto raggiungere un risultato concreto. In altre parole è una facoltà che deve essere utilizzata "cum grano salis" senza abusare della disponibilità necessariamente contingentata che viene offerta.

Le modalità attraverso le quali la collaborazione è stata realizzata sono espresse in un protocollo il cui testo integrale viene con la presente circolare inviato:

- 1) Ordine degli Avvocati di Milano;
- 2) Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- 3) Associazione dei Concorsuali Milano (ACM);
- 4) Sito del Tribunale di Milano;

Al fine di meglio chiarire l'iter per riuscire ad ottenere le predette informazioni si riportano di seguito **le modalità ed i passaggi necessari ed indispensabili senza i quali non sarà possibile accedere alle stesse** :

A) il curatore deve inviare la richiesta di informazioni al seguente indirizzo e-mail: fabrizio.tedeschi@giustizia.it, esso fa riferimento ad un ufficiale della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del I Dipartimento, particolarmente esperto e che successivamente formerà i suoi colleghi;

B) potrà essere usata esclusivamente la PEO posta elettronica ordinaria non la PEC.

C) nell'oggetto della e-mail il curatore indicherà il nome del soggetto fallito ed il numero e la data della sentenza dichiarativa di fallimento;

D) nel testo della e-mail dovrà fornire necessariamente le seguenti indicazioni:

- chiarirà se ha già redatto o depositato la relazione ai sensi dell'articolo 33 legge fallimentare oppure se si riserva di farlo all'esito delle ricerche sui rapporti bancari;
- riporterà sempre esattamente la ditta del soggetto fallito, l'indirizzo del medesimo, il codice fiscale esatto e i dati anagrafici del legale rappresentante o della persona su cui richiede gli accertamenti;

"indicherà con esattezza il periodo temporale in cui concentrare la ricerca di eventuali rapporti finanziari e bancari"

indicherà sempre la propria e-mail ordinaria ed anche l'indirizzo dell'ufficio e un recapito telefonico per eventuali contatti diretti e immediati;

E) nel più breve tempo possibile sempre attraverso posta elettronica diverrà risposto allegando l'elenco degli istituti presso cui risultano o sono risultati in essere rapporti bancari o finanziari;

F) il curatore utilizzando i dati ottenuti si rivolgerà all'istituto finanziario bancario per ottenere le informazioni necessarie a verificare ciò che gli serve (ricerca dell'attivo, individuazione delle responsabilità civili e penali, ricostruzione del patrimonio, verifica del movimento degli affari della fallita e o dei suoi amministratori di fatto o di diritto) in particolare chiederà di far conto e se del caso la documentazione delle disposizioni in addebito.

G) egli dovrà indicare alla banca l'arco temporale che interessa alla procedura o all'indagine penale che in genere sarà quello intercorrente tra l'inizio della crisi o dell'insorgenza dello stato di insolvenza ed il fallimento; tutto ciò salvo che in particolari situazioni vi siano elementi che suggeriscano la necessità di estendere la ricerca temporale ad un arco di tempo maggiore ad esempio tra la costituzione della società ed il fallimento soprattutto nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a società presumibilmente costituite per scopi fraudolenti in danno del fisco o dei creditori.

H) in ogni caso occorrerà chiedere che gli estratti conto dell'istituto di credito riportino in chiaro il destinatario dei flussi di denaro dei titoli in uscita dal conto.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni presso la banca il curatore può comunque sottolineare alla stessa i seguenti profili:

- Che ha ottenuto le informazioni sull'esistenza del rapporto direttamente dalla Procura della Repubblica;
- che i dati richiesti sono indispensabili per redigere o completare la relazione ai sensi

dell'articolo 33 della legge fallimentare;

- che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al Pubblico Ministero di valutare l'eventuale esistenza di fatti di reato ed individuare la persona che li avrebbe commessi;
- che attende quindi una risposta senza ritardo, indicando eventualmente, ove vi siano particolari situazioni di urgenza, un termine egli stesso, ragionevolmente concepito.
- Che in caso di ritardo rifiuto ingiustificato a rispondere dell'Istituto egli è tenuto a riferirne al Pubblico Ministero con le conseguenze di legge, facilmente intuibili;

I) il curatore si impegna a riferire alla Procura della Repubblica l'esito delle ricerche effettuate, facendone esplicita menzione nella relazione 33, se non ancora presentata, ovvero in una comunicazione a parte, se già depositata; eventualmente allegando quella documentazione bancaria che riterrà interessante per le indagini penali.

L) Come si è già detto in apertura della presente circolare sia il Tribunale Fallimentare che la Procura della Repubblica **auspicano che i dati raccolti siano oggetto di una solerte comunicazione** e raccomandano di limitare il numero degli accertamenti alle situazioni di grave difficoltà in cui ciò sia strettamente indispensabile.

M) il Tribunale fallimentare e la Procura della Repubblica ricordano e sottolineano che la ricerca delle informazioni su descritta non influisce in alcun modo sui compiti e sulle scadenze connesse alla pubblica funzione di curatore fallimentare o commissario giudiziale **e raccomandano perciò il rispetto di esse.**

Così deciso in Milano il 22 marzo 2021

Il Presidente della sezione.
Alida Paluchowski

Allegato Protocollo del 22.3.2021